

**Capitolato Speciale d'Appalto  
Norme Tecniche  
del  
SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE UTILIZZO  
DI BUONI PASTO ELETTRONICI**

(CIG: 66301393C9 - Codice LTA: S022016)

*La Responsabile del Procedimento:*

*Dott. Pierina Villotta*

*Pierina Villotta*



Cod.: S022016  Rev. 00	SETTORE AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE  LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.p.A.	Data:  Febbraio 2016
------------------------------	---	----------------------------

## Sommario

Art. 1	Oggetto dell'appalto.....	3
Art. 2	Definizioni.....	3
Art. 3	Caratteristiche dei buoni pasto elettronici.....	3
Art. 4	Caratteristiche dei pasti.....	4
Art. 5	Consegna del servizio .....	4
Art. 6	Condizioni di fornitura dei badge .....	4
Art. 7	Rete degli esercizi convenzionati, integrazione e sostituzione degli esercizi .....	4
Art. 8	Rendicontazione del servizio .....	5
Art. 9	Obblighi del Fornitore.....	5
Art. 10	Controlli a campione .....	6
Art. 11	Penali .....	7

## **Art. 1 Oggetto dell'appalto**

1. Oggetto dell'appalto è il servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti di LTA mediante utilizzo di buoni pasto elettronici (badge). Lo specifico riferimento normativo, quando non diversamente specificato, è l'Art. 285 del DPR 207/2010.

## **Art. 2 Definizioni**

1. Per la nomenclatura, quando non diversamente specificato, si fa riferimento all'Art. 285 del DPR 207/2010.

## **Art. 3 Caratteristiche dei buoni pasto elettronici**

1. I buoni pasto elettronici:
  - a. Consentono all'utilizzatore di ricevere un servizio sostitutivo di mensa mediante consumazione di un pasto presso una rete di esercizi convenzionati con il Fornitore e di importo massimo pari al valore facciale del buono pasto;
  - b. Sono utilizzabili esclusivamente da persone dotate dei diritti che LTA S.P.A. fisserà in riferimento sia al n. massimo di pasti giornalieri, sia all'intervallo giornaliero di impiego, che ai giorni di utilizzo della settimana,
  - c. Avranno un importo facciale di € 11,96 per ciascun pasto;
  - d. Dovranno consentire l'addebito ad LTA S.P.A. delle effettive prestazioni rese, fermo restando che eventuali eccedenze rispetto a tale valore dovranno essere saldate al momento dai fruitori del servizio;
  - e. Non potranno in nessun caso essere ceduti o commercializzati, essere convertiti in denaro e, in ogni caso, non potranno consentire alcuna forma di accumulo o dare diritto a monetizzare la differenza tra il valore del buono e l'importo della prestazione o monetizzare eventuali prestazioni non fruite;
  - f. Non potranno in nessun caso dare diritto a ricevere beni e/o prestazioni diverse da quelle previste dal contratto;
  - g. Dovranno avere un aspetto grafico che sarà concordato con LTA S.P.A. entro la data del verbale di consegna del servizio;
  - h. Dovranno riportare i seguenti elementi:
    1. Il logotipo LTA S.P.A.;
    2. Il logotipo del Fornitore;
    3. Il numero seriale;
    4. Il Cognome e il Nome del dipendente;
    5. L'eventuale numero di matricola del dipendente;
  - i. Dovranno contenere la codifica preventiva dei seguenti dati, in specifici campi dedicati, la definizione dei quali e l'eventuale variazione, salvo diversamente indicato di seguito, è di esclusiva competenza di LTA S.P.A.:
    1. Numero seriale (di competenza del Fornitore);
    2. Cognome del dipendente;
    3. Nome del dipendente;
    4. Eventuale matricola del dipendente;
    5. Eventuale centro di costo del dipendente;
    6. Valore facciale massimo del buono pasto elettronico;
    7. Giorni di utilizzo del buono pasto elettronico;
    8. Intervallo temporale di utilizzo del buono pasto elettronico.

#### **Art. 4 Caratteristiche dei pasti**

1. Il fornitore deve garantire che presso gli esercizi convenzionati vengano somministrati pasti aventi i requisiti sotto descritti al valore indicato in offerta per un pasto completo:  
Primo piatto con scelta di almeno tre pietanza;  
Secondo piatto con scelta di almeno tre pietanza;  
Contorno con scelta di almeno tre pietanza;  
Bevanda con scelta tra ½ litro di acqua minerale o un 1/3 di bevanda analcolica;  
Caffè, pane, coperto e servizio
2. L'Aggiudicatario dovrà garantire che la somministrazione avvenga secondo normali quantità, con cibi di ottima qualità organolettica e che sussista l'effettiva possibilità di scelta come sopra specificata.
3. Per il consumo di pietanze non comprese nei pasti sopra descritti, ma somministrate ai dipendenti su loro richiesta, sarà il ristoratore a fissare l'eventuale sovrapprezzo. In nessun caso potrà essere esposto il costo del pane, coperto e servizio a carico del dipendente. Le prestazioni eccedenti saranno integrate in contanti da parte del dipendente.

#### **Art. 5 Consegna del servizio**

4. Per la decorrenza del servizio varrà la data di verbale di consegna, che avrà luogo entro il termine massimo di 15 giorni dalla stipula del contratto.

#### **Art. 6 Condizioni di fornitura dei badge**

1. La fornitura dei badge è regolata dalla seguenti condizioni:
  - a. Prima fornitura di circa 110 badge entro sette giorni naturali e consecutivi dalla ricezione dei dati da codificare che saranno inviati da LTA S.P.A.;
  - b. Fornitura di ulteriori eventuali badge per deterioramento, smarrimento, smagnetizzazione, nuove assunzioni e quant'altro durante tutta la vigenza del rapporto contrattuale a cura e spese dell'aggiudicataria che provvederà a farli pervenire entro quattro giorni naturali e consecutivi dalla ricezione dei dati da codificare che saranno inviati da LTA S.P.A., senza pretesa di alcun compenso aggiuntivo;
  - c. Nel caso di errori nella composizione e/o stampa dei badge, il Fornitore si impegna ad effettuare una nuova fornitura entro tre giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della comunicazione di LTA S.P.A. della rilevazione degli errori, senza pretesa di alcun compenso aggiuntivo;
  - d. Tutti gli oneri di spedizione nonché la copertura assicurativa del controvalore dei badge sino all'avvenuta consegna sono a carico del Fornitore.

#### **Art. 7 Rete degli esercizi convenzionati, integrazione e sostituzione degli esercizi**

1. La rete degli esercizi convenzionati come già previsto nel bando di gara, non possono essere convenzionati gastronomie e negozi di alimentari.
2. È fatto divieto di somministrare bevande alcoliche nell'ambito del presente contratto; l'eventuale somministrazione di bevande alcoliche dovrà essere saldata al momento dai fruitori del servizio sostitutivo di mensa.
3. In Comune di Fossalta di Portogruaro dovrà essere garantita, nelle immediate vicinanze della sede amministrativa e direzionale di Via Zannier n. 9, l'esistenza di un esercizio convenzionato.
4. Il Fornitore potrà stipulare nuove convenzioni con esercizi aggiuntivi o sostitutivi, per ragioni inerenti alla qualità delle prestazioni; di ogni variazione dovrà essere data preventiva comunicazione ad LTA S.P.A. per consentire una puntuale informazione ai beneficiari e dovrà essere disponibile un elenco, sempre aggiornato, accessibile per via informatica con l'indicazione di: insegna, indirizzo, numero telefonico, turno settimanale di chiusura.

5. Il Fornitore si impegna altresì a stipulare nuove convenzioni con altri esercizi, qualora LTA S.P.A. segnali eventuali disservizi dei locali convenzionati o per far fronte ad inaspettate esigenze organizzative. Il convenzionamento di eventuali esercizi aggiuntivi andrà effettuato entro venti giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della richiesta scritta di LTA S.P.A.; gli esercizi aggiuntivi andranno ad integrare il numero d'esercizi riportati nel relativo elenco ed entreranno nel circuito del servizio;
6. Il numero totale degli esercizi convenzionati non potrà essere ridotto per tutta la durata del contratto;
7. Nel caso in cui si dovessero verificare dei casi di disdetta del convenzionamento da parte di uno o più esercizi convenzionati, l'emittente dovrà sostituire tali esercizi, entro venti giorni naturali e consecutivi dalla disdetta con altri esercizi nei medesimi Comuni.
8. Le condizioni di fornitura contrattuali sono quelle offerte dal Fornitore in fase di gara, come risultanti dai documenti allegati al presente contratto.

## **Art. 8 Rendicontazione del servizio**

1. Il Fornitore dovrà:
  - a. Rendere disponibili e scaricabili in formato .txt con tabulazioni che consentano la loro esportazione in Microsoft Excel® (.xls oppure .xlsx) su un portale accessibile via web e protetto da adeguata policy di sicurezza o trasmettere – contestualmente a ciascuna fatturazione - i seguenti dati di ciascuna transazione (record):
    1. Numero progressivo e specifico per il presente contratto della transazione, non replicabile in fatturazioni successive (chiave primaria);
    2. Denominazione esercizio,
    3. Comune esercizio,
    4. Indirizzo esercizio,
    5. Data della transazione in formato aaaa/mm/gg,
    6. Ora della transazione in formato hh:mm,
    7. Giorno settimanale della transazione,
    8. Codifica del tipo di transazione (inserimento da terminalino presso il ristoratore oppure inserimento manuale o tramite foglio di firma),
    9. Imponibile della transazione;
    10. Importo fatturato;
    11. Importo da pagare all'esercizio convenzionato;
    12. Data di scarico del buono da parte dell'esercizio convenzionato.
  - b. Tali dati dovranno alimentare un data base nel quale siano presenti anche i campi individuati dai dati elencati sopra. La chiave primaria del database dovrà essere il numero progressivo della transazione, in modo da consentire ad LTA S.P.A., comunque e in modo vincolante per le eventuali proposte migliorative, l'aggregazione di dati lungo ogni altra dimensione (campi) del data base.

## **Art. 9 Obblighi del Fornitore**

1. Il Fornitore dovrà:
  - a. Assicurare che gli esercizi convenzionati posseggano e mantengano i requisiti fissati al punto 3. dell'art. 285 del DPR 207/2010;
  - b. Assicurare che gli esercizi convenzionati siano muniti delle relative e prescritte licenze di somministrazione ed autorizzazione sanitaria;
  - c. Assicurare che gli esercizi convenzionati posseggano abbiano caratteristiche tali da garantire un'adeguata ricettività;
  - d. Assicurare che gli esercizi convenzionati espongano la vetrofanfa recante l'indicazione d'accettazione del buono pasto;
  - e. Assicurare che gli esercizi convenzionati garantiscano la consumazione di pasti a valore di buona qualità organolettica e di adeguata quantità come riportato al precedente art. 4;

- f. Assicurare che gli esercizi convenzionati rispettino il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai fruitori del servizio sostitutivo di mensa;
  - g. Impegnarsi a tenere LTA S.P.A. indenne da ogni eventuale pretesa degli esercizi convenzionati;
  - h. Comunicare ad LTA S.P.A. eventuali irregolarità ed abusi che dovessero verificarsi negli esercizi convenzionati;
  - i. Garantire che il numero di esercizi convenzionati non sia inferiore a quello offerto in sede di gara, per tutta la durata del contratto e che i locali medesimi restino attivi per eguale periodo;
  - j. Garantire il mantenimento delle condizioni economiche concordate con gli esercenti e presentate in sede di gara (rimborso del buono pasto) per l'intera durata del contratto;
  - k. Garantire la facoltatività dei servizi integrativi pertinenti e non pertinenti offerti agli esercenti, che potranno volontariamente opzionare tali servizi o rinunciarvi in qualsiasi momento;
  - l. Dare tempestiva comunicazione di ogni eventuale problema inerente la gestione del servizio;
  - m. Mettere a disposizione di LTA S.P.A. un accesso diretto al proprio Responsabile dell'esecuzione del contratto - o un suo sostituto temporaneo - almeno dalle ore 09.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00, in ogni giorno lavorativo, dal lunedì al venerdì, per tutta la durata del contratto. È espressamente esclusa la gestione di comunicazioni verso entrambe le parti mediante *call center* o *contact center*.
2. Il Fornitore sarà responsabile del trattamento spettante ai medesimi e dovrà risolvere il rapporto con quegli esercizi convenzionati che riservassero un trattamento difforme da quanto previsto dal presente Capitolato o comunque di sfavore rispetto alle condizioni assicurate ad altri fruitori;
  3. Il Fornitore si impegna a partecipare con il proprio Responsabile dell'esecuzione del contratto ad eventuali riunioni che LTA S.P.A. indica con un preavviso di almeno 4 giorni naturali e consecutivi.
  4. Il Fornitore è responsabile d'ogni danno che possa derivare al committente e/o a terzi nell'esecuzione del servizio.
  5. È a carico del Fornitore ogni onere necessario per l'espletamento delle prestazioni.
  6. Il Fornitore deve effettuare il servizio oggetto del presente contratto non interferendo con i normali processi organizzativi e/o produttivi di LTA S.P.A.. Qualora, nell'esecuzione del servizio o di fasi del servizio non siano evitabili interferenze, il Fornitore si impegna a darne preventiva comunicazione ad LTA S.P.A. e di seguirne le eventuali prescrizioni.
  7. Il Fornitore è tenuto alla massima riservatezza sui dati di LTA S.P.A. e dei fruitori del servizio; tali dati non potranno essere utilizzati per scopi diversi dall'esecuzione del contratto e/o comunicati a terzi senza la preventiva e specifica autorizzazione scritta di LTA S.P.A..

## Art. 10 Controlli a campione

1. LTA S.P.A., anche tramite propri incaricati, potrà effettuare, in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità che riterrà opportune, controlli sulle condizioni offerte in sede di gara e controlli qualitativi e quantitativi mediante sopralluoghi presso i locali convenzionati per verificare la rispondenza del servizio fornito dall'Aggiudicatario alle prescrizioni del Capitolato d'Appalto e dei relativi allegati e l'osservanza di tutte le leggi, decreti e in genere di tutte le prescrizioni in materia.
2. I controlli e le eventuali successive contestazioni su irregolarità riscontrate, potranno essere disposti anche sulla base delle segnalazioni degli utenti.
3. LTA S.p.A. si riserva il diritto di procedere in ogni momento a controlli, a campione o mirati, per accertare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
4. Fermo quanto previsto all'art. 76 "Norme penali" del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
5. L'insussistenza dei requisiti di partecipazione o la sussistenza di cause di esclusione in contrasto con le dichiarazioni rese dal concorrente, comporta la pronuncia, con atto motivato, di esclusione dall'appalto.

## Art. 11 Penali

1. In caso di inadempimento delle obbligazioni assunte dalla ditta aggiudicataria, LTA S.P.A. si riserva di applicare le seguenti penali:
  - a. **Ritardata o incompleta consegna della fornitura iniziale dei badge:** la penale è pari a 20,00 Euro per ciascun badge consegnato per ciascun giorno o frazione di giorno oltre i sette giorni, come previsto nell'Art. 6 punto 1 lett. a.;
  - b. **Ritardata o incompleta consegna dei badge nelle svolgimento del contratto:** la penale è pari a 20,00 Euro per ciascun badge consegnato per ciascun giorno o frazione di giorno oltre il termine dato di quattro giorni, come previsto nell'Art. 6 punto 1 lett. b.;
  - c. **Ritardata o incompleta sostituzione di badge errati:** la penale è pari a 20,00 Euro per ciascun badge consegnato per ciascun giorno o frazione di giorno oltre i tre giorni, come previsto nell'Art. 6 punto 1 lett. c.;
  - d. **Ritardato inizio del servizio:** la penale che sarà applicata in misura giornaliera è pari a 100,00 Euro per ciascun esercizio e per ogni giorno di ritardo di convenzionamento; tale penale è applicata anche nel caso di convenzionamento di esercizi aggiuntivi o di sostituzione di esercizi che disdettano entro il termine riportato nell' Art. 7.;
  - e. **Mancata accettazione del buono pasto:** la penale che verrà applicata per ciascun buono pasto non accettato dagli esercizi convenzionati è pari a 10,00 Euro;
  - f. **Ritardata fatturazione:** la penale è pari a 300,00 Euro per ciascun giorno o frazione di giorno oltre i cinque giorni naturali e consecutivi, come previsti nel Capitolato Speciale Appalto – Norma Amministrative Art. 20 punto 2.
  - g. **Ritardata messa a disposizione dei dati di fatturazione:** la penale è pari a 500,00 Euro per ciascun giorno o frazione di 10 giorni naturali e consecutivi, come previsti nel Capitolato Speciale Appalto – Norma Amministrative Art. 20 punto 3.
  - h. Verrà applicata una penale di 100,00 Euro in caso venga accertata la **somministrazione di bevande alcoliche** nell'ambito del presente contratto.
2. Le penali sono cumulabili tra loro. La misura complessiva delle penali applicate in ciascun anno di servizio è pari a 10.000,00 Euro, limite oltre il quale LTA S.P.A. si riserva di risolvere il contratto in danno dell'aggiudicatario.
3. LTA S.P.A. contesterà all'aggiudicatario gli inadempimenti in forma scritta. L'emittente avrà 15 giorni decorrenti dalla ricezione delle contestazioni per dare le proprie giustificazioni. Se LTA S.P.A. non riterrà valide tali giustificazioni o le stesse non giungessero nei termini sopra dati, fatto comunque salvo l'eventuale risarcimento per maggior danno, LTA S.P.A. procederà all'applicazione delle penali.
4. Le penali saranno rimosse mediante nota di addebito a valere sui crediti dell'emittente per prestazioni già eseguite prelievo sulle fatturazioni emesse dall'aggiudicataria per prestazioni già eseguite.
5. Oltre alla eventuale applicazione delle penali, LTA S.P.A. non compenserà le prestazioni non correttamente eseguite.